

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
635/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL REGIME DI
REINTEGRAZIONE DEI COSTI PER GLI ANNI 2014 E SEGUENTI.
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO 111/06**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 novembre 2005, 238/05 (di seguito: deliberazione 238/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 546/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 546/2013/R/eel);
- la comunicazione della società OTTANA ENERGIA S.p.A. (di seguito anche: OTTANA) datata 26 novembre 2013 – protocollo Autorità n. 37607 del 26 novembre 2013 – (di seguito: comunicazione OTTANA);

- la comunicazione della società ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL), datata 2 dicembre 2013 – protocollo Autorità n. 38402 del 4 dicembre 2013 – (di seguito: comunicazione ENEL);
- la comunicazione della società EDISON TRADING S.p.A. (di seguito anche: EDISON) datata 2 dicembre 2013 – protocollo Autorità n. 38406 del 4 dicembre 2013 – (di seguito: prima comunicazione EDISON);
- la comunicazione della società EDISON datata 2 dicembre 2013 – protocollo Autorità n. 38408 del 4 dicembre 2013 – (di seguito: seconda comunicazione EDISON);
- la comunicazione della società EDIPOWER S.p.A. (di seguito anche: EDIPOWER) datata 28 novembre 2013 – protocollo Autorità n. 38540 del 4 dicembre 2013 – (di seguito: comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA HOLDING S.p.A. (di seguito anche: ACEA) datata 5 dicembre 2013 – protocollo Autorità n. 38714 del 6 dicembre 2013 – (di seguito: comunicazione ACEA);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), datata 10 dicembre 2013 – protocollo Autorità n. 39138 del 10 dicembre 2013 (di seguito: comunicazione 10 dicembre 2013);
- la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità, datata 19 dicembre 2013 – protocollo Autorità n. 40306 del 19 dicembre 2013 – (di seguito: lettera DMEG);
- la comunicazione di Terna, datata 20 dicembre 2013 – protocollo Autorità n. 40835 del 24 dicembre 2013 (di seguito: comunicazione 20 dicembre 2013);
- la comunicazione di Terna, datata 23 dicembre 2013 – protocollo Autorità n. 40841 del 24 dicembre 2013 (di seguito: comunicazione 23 dicembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento nell’elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell’elenco medesimo (di seguito: corrispettivo *ex* comma 63.13);
- l’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l’anno 2014, predisposto e pubblicato da Terna ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi inizianti per 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, gli impianti Montemartini di ACEA, San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di EDIPOWER, San Quirico e Torviscosa di EDISON, Assemmini, Portoferraio e Sulcis di ENEL e Ottana di OTTANA;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell’elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall’inizio del periodo di validità dell’elenco stesso, l’ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell’articolo 65;

- nel caso in cui l'ammissione al regime di reintegrazione sia richiesta per un periodo pluriennale, l'utente del dispacciamento precisi se, nell'eventualità che la pluriennalità non sia accolta, la richiesta di reintegrazione valga anche soltanto per il periodo di validità dell'elenco o per un periodo pluriennale di durata inferiore;
- la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per un periodo pluriennale sia notificata dall'utente del dispacciamento in copia anche a Terna, che esprime all'Autorità il proprio parere circa la probabilità che l'impianto sia essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta;
- la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta; e che, per il corrente anno, quest'ultimo termine è fissato al 31 dicembre, ai sensi del comma 77.17, lettera d);
- l'impianto Montemartini è stato ammesso alla reintegrazione dei costi anche in anni anteriori all'anno 2010 e, conseguentemente, risulta soggetto alla disposizione di cui al comma 65.18, in base al quale il corrispettivo *ex* comma 63.13 è determinato con la metodologia adottata prima dell'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 161/10, vale a dire applicando i criteri previsti dalla deliberazione 238/05 (di seguito: metodologia *stranded cost*);
- la deliberazione 238/05 ha fissato il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per gli impianti ammessi alla reintegrazione per gli anni 2005 e 2006, stabilendo una procedura di calcolo che si basa sull'utilizzo dei dati dei costi fissi riconosciuti calcolati per l'anno 2004;
- la procedura di calcolo di cui al precedente alinea prevede, in particolare, che il valore dei costi fissi riconosciuti in ciascun anno sia ottenuto applicando al livello dei costi fissi riconosciuti su base annua nell'anno precedente:
 - una percentuale di riduzione pari al rapporto tra il numero di mesi di iscrizione dell'impianto nell'elenco degli impianti essenziali e il numero di mesi dell'anno;
 - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari, per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%;
- la modalità di determinazione dei costi fissi riconosciuti di cui ai precedenti alinea è risultata adottabile anche per l'impianto Montemartini, in quanto l'Autorità aveva determinato anche per esso il livello di costi fissi riconosciuti per l'anno 2004 nell'ambito della valutazione dei costi non recuperabili, di cui alla legge 83/03;
- l'impianto Montemartini è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2013 con la deliberazione 582/2012/R/eel;
- ACEA, con la comunicazione ACEA, ha richiesto che:
 - ai fini della determinazione degli importi del corrispettivo di reintegrazione relativo all'impianto Montemartini, si applichino, a partire dall'anno 2013 incluso, i criteri definiti a valle della deliberazione ARG/elt 161/10 (di seguito: metodo post ARG/elt 161/10), in luogo della metodologia *stranded cost*;
 - il citato impianto sia ammesso al regime di reintegrazione per il periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2023, specificando, inoltre, di considerare valida

per l'anno 2014 la domanda medesima nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di pluriennalità o in caso di conferma della metodologia *stranded cost*;

- la richiesta di modifica della metodologia di determinazione del corrispettivo di reintegrazione deriva, soprattutto, dall'esigenza di superare il vincolo della metodologia *stranded cost*, che esclude dal calcolo del corrispettivo qualsiasi investimento in capitale fisso effettuato successivamente all'anno 2003 o da effettuare in futuro;
- per evitare che la sostituzione dei criteri di determinazione del corrispettivo causi distorsioni nell'evoluzione della remunerazione dell'unità in questione, ACEA – come si evince dall'omonima comunicazione - accetta che:
 - ai fini della determinazione del corrispettivo *ex* comma 63.13 con il metodo post ARG/elt 161/10 per gli anni dal 2013 incluso, il costo storico originario lordo *ex* comma 65.15 (di seguito: *CILC*) del capitale investito sulla base del quale sono sinora stati calcolati i costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale con la metodologia *stranded cost* (di seguito: capitale *stranded*) sia ridotto, sino al completamento dell'ammortamento del capitale *stranded*, in misura sufficiente a rendere l'importo complessivo dei costi fissi *ex* comma 65.13 per l'anno 2013 non superiore all'importo totale dei costi fissi che risulterebbe dall'applicazione della metodologia *stranded cost* per il medesimo anno;
 - dall'anno 2024 – qualora l'impianto sia ancora soggetto al regime di reintegrazione - o, se antecedente, dall'anno di esclusione del capitale *stranded* dal novero delle immobilizzazioni che rilevano per la redazione del bilancio civilistico, il parametro *CILC* del citato capitale assuma un valore nullo ai fini della determinazione del corrispettivo *ex* comma 63.13;
- in risposta alla lettera DMEG, Terna, con la comunicazione 23 dicembre 2013 e in relazione all'impianto Montemartini, ha avanzato una proposta per gli anni 2013 e 2014 sulle informazioni e sui valori dei parametri elencati al comma 64.29 (il consumo specifico, lo standard di emissione e la componente smaltimento), che sono necessari per la determinazione del costo variabile riconosciuto del menzionato impianto;
- EDIPOWER, con la comunicazione EDIPOWER, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per il periodo pluriennale compreso tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220 kV, richiedendo di considerare valida per il solo anno 2014 la domanda medesima nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di pluriennalità; e che EDIPOWER ha altresì richiesto di prorogare al 31 dicembre 2015 la permanenza nel menzionato regime dell'impianto San Filippo del Mela 150kV, già ammesso alla reintegrazione dei costi sino al 31 dicembre 2014 con la deliberazione 582/2012/R/eel;
- con le comunicazioni EDISON, quest'ultimo utente ha:
 - richiesto che gli impianti Torviscosa e San Quirico siano ammessi al regime di reintegrazione, rispettivamente per l'anno 2014 e per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017, e che siano modificati gli standard per la determinazione del costo variabile riconosciuto dell'impianto Torviscosa, in quanto il regime storico di funzionamento dell'impianto, sulla base del quale sono stati definiti i

- suddetti standard, non appare adeguatamente rappresentativo delle modalità di funzionamento attese per l'anno 2014;
- proposto due modalità alternative per trattare gli effetti economici sul corrispettivo *ex* comma 63.13 derivanti dalla fornitura di energia termica sotto forma di vapore a processi industriali da parte dell'impianto Torviscosa;
 - ENEL, con la comunicazione ENEL, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2014 con riferimento agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis;
 - OTTANA, con l'omonima comunicazione, ha presentato domanda di ammissione al regime di reintegrazione per il biennio 2014-2015 in relazione all'impianto Ottana;
 - nella relazione tecnica di accompagnamento alla richiesta di ammissione al regime di reintegrazione, OTTANA ha confermato per l'anno 2014 le osservazioni e le richieste presentate in occasione del processo di ammissione alla reintegrazione per l'anno 2013, salvo segnalare una riduzione della componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri di logistica nazionale del combustibile;
 - con le comunicazioni 10 e 20 dicembre 2013, Terna, rispetto alle istanze di ammissione pluriennale, ha comunicato all'Autorità che:
 - l'impianto Montemartini è essenziale per l'implementazione del piano di emergenza della città di Roma;
 - in relazione all'impianto San Filippo del Mela 150kV, l'essenzialità permarrà con ragionevole certezza per il periodo 1 gennaio 2013 – 30 giugno 2015, in considerazione del fatto che il completamento dell'elettrodotto Sorgente-Rizziconi è al momento atteso per la prima metà dell'anno 2015;
 - circa la condizione di essenzialità dell'impianto San Filippo del Mela 220 kV, la ragionevole certezza che l'impianto resterà essenziale sussiste, ad oggi, esclusivamente con riferimento al periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014;
 - le condizioni per l'essenzialità degli impianti Ottana e San Quirico permarranno con ragionevole certezza esclusivamente con riferimento al periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014;
 - da quanto comunicato da Terna in merito all'istanza di pluriennalità avanzata da ACEA, si può inferire che l'essenzialità del citato impianto sia ragionevolmente certa almeno sino alla fine dell'anno 2023;
 - sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative agli impianti Montemartini, San Filippo 150kV, San Filippo 220kV, San Quirico, Assemini, Portoferraio, Sulcis e Ottana, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che tutti i suddetti impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberati dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rispetto all'impianto Montemartini, accogliere le istanze avanzate da ACEA con l'omonima comunicazione, nei termini e secondo le modalità risultanti dalla

comunicazione medesima come descritta nei precedenti alinea del presente provvedimento, stabilendo altresì che:

- annualmente, ACEA giustifichi in modo dettagliato - fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili - eventuali incrementi del valore di ciascuna voce dei costi fissi *ex* comma 65.13, lettere a) e b), rispetto al corrispondente importo indicato nell'istanza per l'ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2013 o, se inferiore, al valore che sarà riconosciuto dall'Autorità per il medesimo anno;
- il valore dei costi fissi *ex* comma 65.13, lettera b), da utilizzare per la determinazione della riduzione del capitale *stranded* necessaria per l'applicazione del metodo post ARG/elt 161/10 sia pari al maggior valore tra l'importo indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2013 e il valore che sarà riconosciuto dall'Autorità a valle della richiesta di reintegrazione per il medesimo anno;
- il corrispettivo *ex* comma 63.13 di un dato anno sia ridotto in ragione della quota di periodi rilevanti in cui ACEA non disponga delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto a una potenza almeno pari a quella per cui l'impianto risulta singolarmente essenziale nell'anno medesimo;
- approvare le proposte che, con la comunicazione 23 dicembre 2013, Terna ha avanzato in merito alle informazioni e ai valori dei parametri *ex* comma 64.29, necessari per la determinazione del costo variabile riconosciuto dell'impianto Montemartini per gli anni 2013 e 2014;
- limitare al 30 giugno 2015 la proroga dell'ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto San Filippo del Mela 150kV;
- accogliere, esclusivamente rispetto all'intero anno 2014, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da EDIPOWER con la comunicazione EDIPOWER per l'impianto San Filippo del Mela 220kV;
- accogliere, esclusivamente rispetto all'intero anno 2014, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da EDISON con la prima comunicazione EDISON per l'impianto San Quirico;
- rigettare l'istanza di ammissione alla reintegrazione per l'anno 2014 relativa all'impianto Torviscosa, a causa del fatto che il valore del relativo corrispettivo di reintegrazione stimato per il medesimo anno è tale da rendere preferibile - in termini di beneficio atteso per il consumatore - che l'impianto in questione sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1 e, dunque, liberato dai vincoli di offerta previsti dagli articoli 64 e 65; e ricordare che eventuali condotte abusive poste in essere da EDISON con riferimento all'impianto Torviscosa nelle ore e per le quantità indispensabili per la sicurezza del sistema elettrico nell'anno 2014 saranno oggetto di approfondimento e segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- accogliere la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2014 presentata, con la comunicazione ENEL, da quest'ultimo utente rispetto agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis;
- accogliere, esclusivamente rispetto all'intero anno 2014, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da OTTANA con l'omonima comunicazione per l'impianto Ottana, precisando che:
 - è altresì approvata la riduzione del valore standard per la determinazione della componente del costo variabile riconosciuto dell'impianto Ottana a copertura

- della logistica nazionale del combustibile, di cui alla comunicazione OTTANA;
- in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato; e che il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - precisare che l'integrazione I_{GN} , di cui al comma 64.15, prevista per compensare in termini forfetari la maggiore incidenza relativa dei costi fissi di trasporto del gas naturale che contraddistingue le unità di produzione turbogas e a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, è riconosciuta esclusivamente nell'ipotesi che le stesse siano alimentate a gas naturale

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 e le altre istanze avanzate da ACEA con l'omonima comunicazione;
2. con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 150kV, di prorogare l'ammissione al regime di reintegrazione al 30 giugno 2015;
3. di accogliere l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2014 presentata, con la comunicazione ENEL, da quest'ultimo utente rispetto agli impianti Assemini, Portoferraio e Sulcis;
4. sulla base delle comunicazioni EDIPOWER e OTTANA e della prima comunicazione EDISON, di accogliere, limitatamente all'intero anno 2014 e nei termini esplicitati in premessa, le istanze di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzate da EDIPOWER, EDISON e OTTANA rispettivamente per gli impianti San Filippo del Mela 220kV, San Quirico e Ottana;
5. di rigettare l'istanza di ammissione alla reintegrazione per l'anno 2014 avanzata da EDISON in relazione all'impianto Torviscosa e, conseguentemente, di liberare l'impianto medesimo da qualsiasi vincolo derivante dalla disciplina degli impianti essenziali per il citato anno;
6. che Terna espunga l'impianto Torviscosa dall'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2014, di cui al comma 63.1";
7. di approvare le proposte che, con la comunicazione 23 dicembre 2013, Terna ha avanzato in merito alle informazioni e ai valori dei parametri *ex* comma 64.29, necessari per la determinazione del costo variabile riconosciuto per gli anni 2013 e 2014 relativo all'impianto Montemartini;
8. che Terna comunichi ad ACEA quanto approvato al precedente punto;

9. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 111/06, nei termini di seguito indicati:
 - al comma 64.15, dopo le parole “Nel caso delle unità di produzione turbogas e a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo” sono aggiunte le parole: “alimentate a gas naturale”;
 - il comma 65.18 è soppresso;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a Terna, nonché ad ACEA ENERGIA HOLDING S.p.A., EDIPOWER S.p.A., EDISON TRADING S.p.A., ENEL PRODUZIONE S.p.A. e OTTANA ENERGIA S.p.A.;
11. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come modificata, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, prevedendone l'entrata in vigore il 1 gennaio 2014.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni